



ENRICO SOMMA
NOTAIO

Repertorio numero 218042 -

Raccolta n. 30452 -

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove.

Il giorno ventuno

del mese di giugno

alle ore venti e minuti trentacinque.

In Sesto Calende, nella via Fontana Mora n.24, in un locale a piano terra.

Davanti a me dottor ENRICO SOMMA notaio in Angera, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

È PRESENTE

CONTERIO GIANLUIGI, nato a Lesa (NO) il 30 marzo 1960, residente a Taino (VA), via Pasubio n. 24, codice fiscale CNT GLG 60C30 E544Y, impiegato tecnico,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "C.V.A. Corpo Volontari Ambulanza"

con sede in Angera, via Bordini 9, presso l'Ospedale C. Ondoli; codice fiscale 92002090121, numero REA VA-345856; già iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato con Decreto n. 54008 del 28 febbraio 1998 del Presidente della Regione Lombardia ed iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private con Decreto n. 8100 del 10 settembre 2013 del Presidente della Regione Lombardia.

Detto Comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi dichiara essere qui riunita in seconda convocazione, regolarmente convocata, in questo luogo, giorno ed ora, l'Assemblea straordinaria dei Soci della suddetta associazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

. proposta ed approvazione nuovo Statuto, redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore;

. deliberazioni inerenti e conseguenti

e mi richiede di redigerne il Verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

l'Assemblea viene presieduta dal Comparente e lo stesso accerta e mi fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti in proprio o per delega

numero 162 (centosessantadue) soci, di cui n. 84

(ottantaquattro) in proprio

e n. 78 (settantotto) per deleghe conservate agli atti dell'associazione,

su un totale di numero 175 (centosettantacinque) soci regolarmente iscritti all'associazione;

per il Consiglio Direttivo sono presenti:

Conterio Gialuigi, Presidente

Trettene Pierluigi,

REGISTRATO A

VARESE

Il 27 giugno 2019

al n. 1344 serie 1T

Euro 245,00

Dott. ENRICO SOMMA Notaio in ANGERA
21021 Angera (VA) - Piazza Parrocchiale 20 tel. 0331 - 931117 fax 0331 - 0331930965
esomma@notariato.it



Cappello Teresa,
Besozzi Roberto,
Bullani Carlo e Bufacchi Antonella quali consiglieri,
mentre risulta assente il Consigliere Sessa Alberto.
Quanto sopra premesso, il Presidente signor Conterio
Gianluigi dichiara validamente costituita la presente
assemblea, per discutere e deliberare sul sopra indicato
ordine del giorno.

Passando quindi alla sua trattazione, il Presidente illustra
la necessità di procedere, ai sensi della vigente normativa,
all'adozione di un nuovo Statuto, conforme al Codice del
Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, ai fini della valida iscrizione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore e, comunque, nelle more
dell'istituzione del Registro medesimo, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni oggetto del sopra citato
Codice del Terzo Settore, conforme al codice etico
A.N.P.A.S..

Il Presidente illustra quindi le linee generali del nuovo
Statuto e comunica che, in conseguenza dell'adozione dello
stesso, sarà abrogato il vigente Regolamento Generale, andato
allegato sub "B" all'atto ricevuto da me notaio il 27 aprile
2011, al n. 209355/24587 di repertorio, registrato a Gavirate
il 23 maggio 2011 al n. 1761, Serie 1T,

fatta la precisazione che sarà competenza dell'assemblea dei
soci, in sede ordinaria, adottare un nuovo Regolamento, in
conformità a quanto previsto dal nuovo Statuto.

Dopo ampia ed approfondita discussione,
si procede alla votazione relativa all'approvazione del nuovo
Statuto; per quanto riguarda il logo viene confermato, a
maggioranza, quello attuale, come proposto dal socio
Aurecchione Filippo, che viene allegato allo Statuto.

Al termine della votazione si ha il seguente risultato:
l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'adozione del nuovo Statuto dell'Associazione,
composto da numero 39 (trentanove) articoli, il cui testo
integrale mi viene consegnato dal Presidente e si allega al
presente atto sotto la lettera "A", a farne parte integrante
e sostanziale,

previa lettura da me notaio datane al Comparente.

Viene delegato il Presidente del Consiglio Direttivo signor
Conterio Gianluigi ad introdurre nel presente atto e
nell'allegato Statuto tutte le eventuali modifiche che
fossero richieste dall'Autorità competente per la valida
iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico nazionale del
Terzo Settore.

Fino al momento in cui non sarà istituito il Registro Unico
Nazionale del terzo settore, saranno mantenute le clausole
dell'attuale statuto, necessarie per il mantenimento delle

iscrizioni nei registri regionali delle ONLUS e delle persone giuridiche.

Null'altro essendovi da deliberare in sede straordinaria, l'assemblea viene chiusa alle ore ventuno e minuti quindici.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con me notaio.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me in due fogli di cui ne occupa cinque facciate fin qui, oltre le firme.

F.to: Conterio Gianluigi

Enrico Somma Notaio

Copia Conforme all'originale conservato ai miei atti, conta di n. 19
(diciannove) facciate debitamente bollate.

Angera, 27 giugno 2019



ENRICO SOMMA
NOTAIO

Allegato "A" al rep. n.218042/30452 F.to: Enrico Somma Notaio

Statuto

Titolo 1 - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

E' costituita l'associazione denominata

"Pubblica Assistenza Corpo Volontari Ambulanza - Organizzazione di Volontariato"

(o anche, in forma breve, "C.V.A.- ODV") con sede nel comune di ANGERA,

in seguito indicata anche come "Associazione".

L'associazione e' un Ente del Terzo settore, e' disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione e' costituito da:

simbolo di una croce arancione in campo bianco e logo con due ambulanze, con un cerchio sovrastante la croce, con la denominazione dell'Associazione "Corpo Volontari Ambulanza - Angera";

sotto il logo con le due ambulanze c'e' la scritta "Pubblica Assistenza".

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

L'Associazione e' luogo di aggregazione dei cittadini per attivita' in favore della comunita' e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarieta' e della partecipazione, in conformita' alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o piu' attivita' di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione e' laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettivita' e la gratuita' delle cariche associative, sulla gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attivita' di volontariato, cosi' da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarieta' sociale.

L'attivita' associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalita' della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarieta' sociale per la realizzazione di una societa' piu' giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarieta' e la tutela dei diritti dei cittadini L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarieta';
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarieta' popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettivita';
- d) favorire lo sviluppo della comunita' attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attivita' di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettivita';
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilita'; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioe' a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 - Attivita' di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, l'Associazione svolge una o piu' delle seguenti attivita' di interesse generale:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs.,. 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs.,. 117/17;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs.,. 117/17;
- d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 , n . 225 , e successive modficazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs.,. 117/17.

Art. 4 bis - Azioni conseguenti

In particolare l'associazione attua le attivita' sopra elencate tramite: Interventi e prestazioni sanitarie;

- a. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- b. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- c. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- d. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- e. donazione di sangue e organi;
- f. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- g. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- h. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- i. attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attivita' di interesse generale, nonche' di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- j. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- k. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- l. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilita' e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficolta';
- m. promozione, organizzazione e gestione di attivita' di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- n. promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- o. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco;
- p. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- q. attivita' di raccolta fondi per il finanziamento delle attivita' sociali.

Per l'attivita' di interesse generale prestata l'Associazione

puo' ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attivita' sia svolta quale attivita' secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attivita' diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

Art. 4ter - Attivita' secondarie e sussidiarie

L'Associazione puo' svolgere attivita' diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attivita' saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attivita' sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attivita' volontaria non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalita', di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalita' dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalita' che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a cio' delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione e' annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve

essere motivato; chi ha proposto la domanda puo', entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarieta' nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I minori di anni 18 non possono essere ammessi quali soci o volontari.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, e' tuttavia espressamente esclusa la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa, cosi' come la possibilita' di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attivita' associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilita'

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso;
- e) per decesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità

di perseguimento delle finalita' statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) e' facolta' dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalita' previste dalla normativa vigente ed e' altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attivita' e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie
- g. da attivita' di raccolta fondi
- h. da attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
- l. da proventi derivanti da attivita' di interesse generale svolte quali attivita' secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attivita' diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, e' utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' statutarie ai fini del perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di

utilita' sociale.

L'Associazione non puo' distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale e' facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea e' ordinaria o straordinaria. Essa e' costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci e' convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della

riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed e' diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Puo' essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede e' validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 75% (settantacinque per cento) + 1 (uno) dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 degli aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

L'assemblea e' di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validita' delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parita' dei

consensi, e' eletto il candidato piu' anziano di eta' associativa.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parita' dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio puo' presentare 2 (due) deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola chiuse al pubblico.

E' facolta' del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di presenziare previo voto dell'assemblea.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio;
- l. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio

Art. 24 - Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione o consiglio di amministrazione e' composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere e' subordinata al possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita', indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; puo' nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attivita' dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilita' di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della meta' piu' uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facolta' di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21; b. da' attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualita' di socio

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

l. individua le attivita' secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio, puo' costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attivita' necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalita' di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovra', in ogni caso, essere inferiore alla meta' del numero dei componenti il consiglio.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o piu' dei propri componenti, seguira' l'ordine decrescente della graduatoria

dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della meta' piu' uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente e' eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e puo' essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- da' esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- puo' aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed e' autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorita' Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessita' e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- ha la qualita' di datore di lavoro ed e' responsabile della normativa sulla sicurezza del lavoro.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 30 - Organo di controllo

L'organo di controllo e' monocratico, resta in carica quattro anni e puo' essere eletto anche fra non soci, ed e' rieleggibile.

Il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Art. 31 - Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che abbiano un'anzianità associativa di almeno 4 anni, sono eletti fra i soci e dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o piu' sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;
- b. individua le modalita' di informazione ai soci delle attivita' associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea puo' approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione e' costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sara' devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinera', sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Al presente statuto viene allegato il logo dell'Associazione.

F.to: Conterio Gianluigi

Enrico Somma Notaio